



**PARERE MOTIVATO
n.103 del 9 Luglio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante tramite procedura SUAP allo Strumento Urbanistico relativo all'ampliamento di un fabbricato produttivo della ditta O.M.M.E.C. Immobiliare di Giacomuzzo Olinto e C. s.n.c. Comune di Villaga (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 luglio 2018 come da nota di convocazione in data 6 luglio 2018 prot. n. 287008.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Ufficio Suap del Comune di Villaga, con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 40955 e 40854 del 01.02.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante tramite procedura SUAP allo Strumento Urbanistico relativo all'ampliamento di un fabbricato produttivo della ditta O.M.M.E.C. Immobiliare di Giacomuzzo Olinto e C. s.n.c.;

VISTO CHE il Comune di Villaga con nota pec prot. n. 2454 del 16.05.2018 acquisita al prot. regionale n. 180064 del 16.05.2018 ha fatto pervenire la seguente dichiarazione del responsabile del procedimento comunale: *"... In relazione ai contenuti della deroga richiesta, all'istruttoria tecnica eseguita, ai riscontri terzi sin qui ottenuti ed alla concertazione fra il comune ed il Proponente l'intervento, si attesta l'ammissibilità dell'intervento anche in relazione alle proposte previsioni di pianificazione generale."*

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.41760 del 27.04.18 assunto al prot. reg. al n.157115 del 27.04.18 di ARPAV;
- Parere n.605 del 27.04.18 assunto al prot. reg. al n.157820 del 27.04.18 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.48596 del 10.05.18 assunto al prot. reg. al n.172026 del 10.05.18 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 30/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza in oggetto è relativa all' *"Ampliamento di un fabbricato produttivo della ditta O.M.M.E.C. Immobiliare di Giacomuzzo Olinto e C. s.n.c., tramite procedura SUAP, in deroga allo strumento urbanistico generale in Comune di Villaga"* e richiede l'ampliamento della superficie coperta fabbricabile, su una zona attualmente ospitante una attività produttiva in zona impropria e in zona agricola (E2a), adiacente appunto all'insediamento produttivo esistente ed in esercizio.

Il Responsabile del procedimento comunale nell'avviso di indizione e convocazione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata modalità asincrona, comunica come, *"... l'oggetto della determinazione da assumere consiste nell'approvazione della realizzazione dell'intervento edilizio richiesto in deroga allo strumento urbanistico (ampliamento della superficie produttiva in zona impropria) e rilascio del provvedimento conclusivo costituente permesso di costruire relativi all'istanza di ampliamento fabbricato artigianale ..."*.



L'azienda, che esegue lavori di carpenteria metallica, è in fase di espansione e ha la necessità di trasformare e rinnovare il processo produttivo che richiede un significativo ampliamento di spazi. Attualmente, l'attività viene svolta in un laboratorio costruito in più fasi e in vari periodi, della superficie complessiva di mq. 2.048,95. I fabbricati oggetto dell'intervento sono ubicati in zona considerata impropria dagli strumenti urbanistici vigenti; tuttavia l'azienda ritiene essenziale sviluppare la sua attività solo ampliando i fabbricati esistenti, escludendo ogni altra possibile situazione.

Secondo quanto richiamato nell' "Art. 44 Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico" del PAT, "... deve essere conseguito un Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e dovranno essere realizzate contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica secondo le linee guida dell'apposito Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA).".

Il Comune di Villaga con nota pec prot. n. 2454 del 16.05.2018 acquisita al prot. regionale n. 180064 del 16.05.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale attestante che, "... In relazione ai contenuti della deroga richiesta, all'istruttoria tecnica eseguita, ai riscontri terzi sin qui ottenuti ed alla concertazione fra il comune ed il Proponente l'intervento, si attesta l'ammissibilità dell'intervento anche in relazione alle proposte previsioni di pianificazione generale.". Ciò considerato e in considerazione dell'assenza del Verbale della Conferenza di Servizi richiesto con nota prot. reg. n. 125676 del 04/04/2018, qual'ora le risultanze della succitata conferenza di servizi modificchino i contenuti valutati nel Rapporto Ambientale Preliminare, questi ultimi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 luglio 2018, dalla quale emerge che relativa all' "Ampliamento di un fabbricato produttivo della ditta O.M.M.E.C. Immobiliare di Giacomuzzo Olinto e C. s.n.c., tramite procedura SUAP, in deroga allo strumento urbanistico generale in Comune di Villaga", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che, qualora le risultanze della conferenza dei servizi modificchino i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare, questi ultimi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella "Verifica di Assoggettabilità a VAS" e nella documentazione esaminata comprensiva del "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA)", prestando particolare attenzione alle fasi di scavo, sbancamento e gestione delle terre e rocce da scavo, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 30/2018.

Inoltre, si ricorda che dovrà essere conseguito un "Bilancio Ambientale Positivo" (BAP) e che dovranno essere realizzate le contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida dell'apposito "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA)".

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante tramite procedura SUAP allo Strumento Urbanistico relativo all'ampliamento di un fabbricato produttivo della ditta O.M.M.E.C. Immobiliare di Giacomuzzo Olinto e C. s.n.c. nel Comune di Villaga, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare "Verifica di Assoggettabilità a VAS" e nella documentazione esaminata comprensiva del "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA)", prestando particolare attenzione alle fasi di scavo, sbancamento e gestione delle terre e rocce da scavo;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Tadarida teniotis*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Villaga, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Si raccomanda inoltre che venga conseguito un "Bilancio Ambientale Positivo" (BAP) e che dovranno essere realizzate le contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida dell'apposito "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA)".

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine